



COMUNE DI UMBERTIDE

Provincia di Perugia
Sportello Unico per l'Edilizia e per le Attività Produttive

Umbertide, li 22 luglio 2022

OGGETTO: L.R. 28/01 – Fondo investimenti anno 2022 – Ambito Alto Tevere – progetto n. 5 – Prevenzione del rischio idrogeologico – regimazione acque meteoriche ed opere connesse con interventi di riqualificazione vegetazionale Pista ciclopedonale del fiume Tevere nel Comune di Umbertide – Conferenza di servizi – parere di competenza.

Alla **AGENZIA FORESTALE REGIONALE**
Via Pietro Tuzi 7
06128 PERUGIA
agenziaregionaleforestaleumbra@legalmail.it

Facendo riferimento alla Vostra nota prot. 35157 del 18 luglio 2022 pervenuta a questo Ente in pari data al prot. 17627 con la quale è stato richiesto il parere ai sensi dell'art. 212, comma 1, lett. d) della L.R. 1/2015 per l'intervento in oggetto, con la presente si esprime parere favorevole per quanto di competenza, tenuto conto che ai sensi dell'art. 23, comma 8 e dell'art. 25, comma 2, delle N.T.A. del P.R.G. parte strutturale (allegati in copia), l'intervento è conforme alle previsioni urbanistiche di questo Comune.

*Il Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia
e per le Attività Produttive
Geom. Carlo CIARABELLI*

*Documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale
e conservato nel sistema informatico del Comune di Umbertide*

Allegati: stralcio art. 23 e 25 delle N.T.A. del P.R.G. parte strutturale.

Art. 23 – Ambiti di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua.

(omissis)

8. Nelle aree di interesse paesaggistico, di cui al comma 6 lett. b, nella fascia di 150 m dalla sponda o dall'argine dei corsi d'acqua sono vietati i seguenti interventi:

- tombamenti e copertura dei corsi d'acqua;
- qualsiasi attività estrattiva qualora non sia regolata da specifico piano di settore;
- sbancamenti, terrazzamenti, sterri, manufatti in calcestruzzo (muri di sostegno, briglie, traverse e similari);
- scogliere in pietrame;
- rivestimenti di alvei e di sponde;
- rettificazioni e modifiche dei tracciati naturali dei corsi d'acqua e risagomatura delle sponde;

mentre **sono ammesse**:

- **le opere necessarie per il collegamento delle infrastrutture di rete (opere viarie, reti di trasmissione di energia e di trasporto di liquidi e gas, reti fognarie, canali di adduzione o di restituzione delle acque per legittime utenze e similari);**
- le opere necessarie per il contenimento delle piene e stagni e vasche per il lagunaggio, purché privi di rivestimenti;
- le opere necessarie alla realizzazione di percorsi pedonali, itinerari ciclabili e percorsi a cavallo;
- le opere necessarie alla realizzazione di punti attrezzati per la sosta, il ristoro e per l'osservazione del paesaggio, purché realizzati in maniera compatibile e reversibile.

(omissis)

Art. 25 – Ambiti sensibili sotto il profilo del rischio idraulico, geomorfologico e sismico.

(omissis)

2. Nelle fasce A di cui al precedente comma 1, sono ammessi:

- a) gli interventi edilizi di demolizione senza ricostruzione;
- b) gli interventi edilizi sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, di manutenzione ordinaria, straordinaria, le opere interne agli edifici, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, così come definiti al precedente art., gli interventi necessari all'adeguamento alla normativa antisismica, alla prevenzione sismica, all'abbattimento delle barriere architettoniche ed al rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, funzionali, abitative e produttive. Gli interventi di cui sopra possono comportare aumento di volume ma non della superficie di sedime e devono essere realizzati in condizioni di sicurezza idraulica senza modifica delle condizioni di deflusso della piena, previo parere e verifica dell'autorità idraulica competente;
- c) gli interventi volti alla messa in sicurezza delle aree e degli edifici esposti al rischio a condizione che tali interventi non pregiudichino le condizioni di sicurezza idraulica a monte e a valle dell'area oggetto di intervento;
- d) gli interventi necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici, delle infrastrutture e delle attrezzature esistenti ed a migliorare la tutela della pubblica incolumità senza aumento di superficie e di volume;
- e) gli interventi di ampliamento di opere pubbliche o di pubblico interesse, riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché di realizzazione di nuove infrastrutture lineari e/o a rete non altrimenti localizzabili, compresa la realizzazione di manufatti funzionalmente connessi, attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi all'aperto con possibilità di realizzazione di modesti manufatti accessori a servizio degli stessi, a condizione che tali interventi non costituiscano significativo ostacolo al libero deflusso e/o significativa riduzione dell'attuale capacità

d'invaso, non costituiscano impedimento alla realizzazione di interventi di attenuazione e/o eliminazione delle condizioni di rischio e siano coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile;

- f) **gli interventi per reti ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed accessori pertinenziali di arredo agli edifici, alle infrastrutture ed alle attrezzature esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie, alle condizioni di cui alla lettera e);**
- g) la realizzazione di manufatti di modeste dimensione al servizio di edifici, infrastrutture, attrezzature e attività esistenti, realizzati in condizioni di sicurezza idraulica e senza incremento dell'attuale livello di rischio;
- h) le pratiche per la corretta attività agraria con esclusione di ogni intervento che comporti modifica della morfologia del territorio;
- i) gli interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, ai recuperi ambientali ed in generale alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione dei fattori di interferenza antropica;
- j) le occupazioni temporanee, a condizione che non riducano la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
- k) **gli interventi di manutenzione idraulica;**
- l) gli edifici e i manufatti finalizzati alla conduzione delle aziende agricole, purché realizzate in condizioni di sicurezza idraulica e senza incremento dell'attuale livello di rischio;
- m) gli interventi di difesa idraulica;
- n) l'attività estrattiva nei limiti previsti dalle normative vigenti in materia;
- o) gli interventi e le attività connessi alla navigazione nei tratti classificati, purché ricompresi in piani di settore o regionali, ed a condizione che non costituiscano fonte di trasporto per galleggiamento di mezzi o materiali durante la piena.

È richiesto il parere di cui al RD n. 523/1904 rilasciato dall'autorità competente in materia idraulica relativamente agli interventi di cui alle lettere c), l), m) n), o), q) del presente comma.

(omississ)